



<nome comune>
<via>
<comune>
<telefono>
<email>t
<sito>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_e734 - - 1 - 2019-03-04 - 0005932

LUINO

Codice Amministrazione: **c_e734**

Numero di Protocollo: **0005932**

Data del Protocollo: **lunedì 4 marzo 2019**

Classificazione: **6 - 2 - 0**

Fascicolo: **2018 / 14**

Oggetto: **TRASMISSIONE PIANO CIMITERIALE ATS E ARPA PER PARERE DI
COMPETENZA. RISCONTRO**

MITTENTE:

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ELISA NAVA;1;116156

Class. 6.3

Fascicolo 2019.4.43.10

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

SUAP COMUNE DI LUINO
PIAZZA SERBELLONI, 1
21016 LUINO (VA)
Email: suap.luino@legalmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Luino, Piano Cimiteriale– Richiesta parere di competenza ex art. 6 del R.R. 9 novembre 2004, n.6 e s.m.i..

Il Comune di Luino, con nota prot. n. 0033886 del 21 dicembre 2018, ha trasmesso richiesta di parere in merito all'approvazione del Piano Cimiteriale comunale, finalizzato a garantire un idoneo dimensionamento per i prossimi 20 anni, sulla base dei fabbisogni rilevati.

Per la sopravvenuta emanazione di nuove normative dopo il DPR 285/90 ed in particolare, a livello nazionale della L. 166/2002 sulle fasce di rispetto cimiteriale, della L. 130/2001 riguardante la cremazione ed a livello regionale della Lr 33/2009 (art. 75), Rr 6/2004, e R.r. 1/2007 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere all'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale ed effettuare la verifica di dimensionamento del cimitero esistente sulla base delle previsioni di mortalità dei prossimi anni.

I documenti visionati, quali la Relazione di Piano, le Norme Tecniche di Attuazione e le tavole di progetto, sono stati acquisiti dal link riportato nella nota di richiesta.

In Luino sono presenti quattro cimiteri: quello di Luino e altri 3 dislocati nelle frazioni di Voldomino, Colmegna e Biviglione.

Relazione di Piano

Partendo dai contenuti della normativa regionale (Regolamento regionale 9 novembre 2004, N. 6 così come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, N. 1) il redattore del Piano ha effettuato l'analisi demografica e il dimensionamento delle aree cimiteriali; in conclusione, unendo i ragionamenti sulla variazione della popolazione e sull'incremento del tasso di mortalità, ai fini del piano è stato considerato un incremento medio previsto cautelativo a Luino in 20 anni del 15%.

Il dimensionamento dei cimiteri è stato leggermente sovrastimato dal momento che i calcoli sono stati effettuati sul dato seppelliti/anno pari a 144,9 unità (media decennale, maggiore di quella quinquennale pari a 141 unità).

Nel Piano sono state caratterizzate le modalità di sepoltura per tipologia nelle diverse strutture cimiteriali (cartografate nelle tavole Tav.4.1 - PCimLuino-Luino - Rev.0 e Tav.4.2 - PCimLuino-VoldominoColmegnaBiviglione - Rev.0) da cui emerge che la tumulazione rappresenta il tipo di sepoltura prevalente suddivisa come sepoltura in colombaro (35%) e in tomba (31%), assegnati in concessione di durata 60le.

Le nuove cellette ossario in previsione saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come nicchie cinerarie – ml 0,40 x 0,40 x 0,80 e saranno destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dall'esumazione o estumulazione di salme, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune. Allo stato attuale non sono presenti specifiche aree a cinerario, nonostante i dati relativi alla cremazione nell'ultimo decennio evidenziano che tale possibilità di sepoltura ha avuto una richiesta incrementata nel corso degli anni (media quinquennale sul totale nei quattro cimiteri pari al 18%).

Si evidenzia che in base ai contenuti del R.R. 6/2004, l'articolo 10 al comma 2 prescrive che *“In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.”*; si chiede pertanto la previsione e realizzazione dello stesso in una delle aree cimiteriali.

L'Amministrazione comunale ha calcolato, dalla risultanza delle evidenze pregresse, ovvero che il 70% delle tumulazioni effettuate ogni anno avviene in posti con concessioni già rilasciate in passato, e dall'osservazione del trend in leggero aumento, che il valore delle concessioni esistenti utilizzate per i nuovi posti si attesterà intorno al 60% nel periodo futuro considerato. Il Piano considera anche possibile, pur in presenza di concessione in essere (anche di lunga durata o con rinnovi consentiti), decorso il periodo minimo di 20 anni per le tumulazioni, di liberare il posto e consentire la tumulazione di un avente diritto della concessione al fine di ottimizzare gli spazi cimiteriali.

Si contesta la previsione per cui *“è molto probabile che le richieste di nuove inumazioni diminuirà dal momento che sono previsti interventi di riconversione di diverse aree di inumazione per trasformarle in aree a tumulazione”*. Si sottolinea infatti che la disciplina legislativa ha : *“... la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione”* (art.75 comma 2 della L.R.33/2009), con la previsione di cui all'articolo 6, comma 6 del RR 09.11.2004 n. 6, ovvero *“Nella redazione del piano cimiteriale sia prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi 10 anni, incrementate del 50 per*

cento; se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente”.

Si conviene che dovrà essere predisposto un programma di estumulazioni al fine di scadenzare i termini di utilizzo dei loculi e delle tombe ed evitare, come previsto nel Piano, la dismissione di alcuni campi ad inumazione, e la loro riconversione a tumulazione.

La verifica fatta secondo la media attuale a 10 anni delle inumazioni, riferita ai campi per inumazione utilizzati e in progetto, garantisce il dimensionamento (in eccesso) delle aree necessarie per le esigenze future pur tuttavia il programma di estumulazione potrebbe evidenziare l'esigenza di nuovi spazi da dedicare alla mineralizzazione dei resti rinvenuti, superiore a quella già prevista con la realizzazione di nuove aree nei cimiteri di Luino, Voldomino e Colmegna.

Il calcolo della disponibilità di posti per la tumulazione, è stato verificato in eccesso rispetto alle necessità future, calcolate sulla base della richiesta nell'ultimo decennio; il dato, inoltre, non comprende alcuna previsione di estumulazioni in scadenza. Si sollecita pertanto l'Amministrazione a rivedere il progetto di utilizzo delle aree di inumazione a favore di posti per la tumulazione fino alla predisposizione di un programma di intervento che concretizzi la pratica del recupero di aree a scadenza di concessione, col mancato rinnovo della stessa, e la razionale riduzione in cassetta dei resti da estumulazione ordinaria, cui conseguirebbe anche l'individuazione del reale fabbisogno di ossari individuali.

Si prescrive la necessità che almeno una parte dei colombari di nuova costruzione sia realizzata con loculi aerati, ai sensi del punto d) del comma 5 dell'art. 6 del R.R. n. 6/2004. Si raccomanda di localizzare i suddetti loculi aerati in parti del cimitero lontano dalle abitazioni nelle vicinanze e/o che i loculi aerati stessi siano dotati di adeguati biofiltri.

Dalla visione della tavola Piano_cimiteriale_Luino_-_tavola_3.1 si rileva che in almeno due punti del perimetro cimiteriale non è rispettata la profondità minima di 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale: si ricorda che il comma 3 dell'art. 8 (zona di rispetto cimiteriale) del Regolamento Regionale (R.R.) n. 6/2004 prevede la riduzione della zona di rispetto (previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA) fino ad un minimo di 50 metri, non oltre.

Si ricorda inoltre quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3, del R.R. 6/2004 e s.m.i. ed in particolare: “...Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo”.

Per quanto riguarda le strutture e gli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si ricorda la disciplina di cui all'art. 338 del TU delle leggi sanitarie, modificata dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n° 166: “*All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*”.

Per quanto riguarda la previsione di ampliamento del cimitero di Voldomino (sul lato ovest) si ricorda che quanto ora elencato (presenza di cappelle gentilizie e realizzazione di altre) costituirà la premessa della futura fase realizzativa e pertanto la proposta di ampliamento dovrà essere conforme a quanto elencato nel Piano o qualora rivisto, la scelta dovrà essere motivata e comunque rispettosa dei contenuti della normativa regionale.

Per la fase di ampliamento cimiteriale, dal momento che lo stesso prevede la traslazione a 50 metri dall'effettivo perimetro cimiteriale, dovrà essere richiesto specifico parere di competenza ad ARPA ed ATS ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. 6/2004 e s.m.i., per la modifica della delimitazione della fascia di rispetto e la ridelimitazione dovrà essere recepita nello strumento urbanistico, come previsto dall'art. 6, comma 4 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i..

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque si ricorda che lo scarico delle acque reflue provenienti dai bagni deve essere collettato al sistema della rete fognaria mentre per le acque meteoriche dovrà essere garantito un idoneo sistema di raccolta e rilascio graduale secondo un ordine di priorità per lo svuotamento dei volumi invasati, come previsto dal R.R. 7/2017 e s.m.i. all'articolo 5:

- a) riuso dei volumi stoccati (innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto);
- b) infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) comunale;
- c) scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale con limiti di portata di cui all'articolo 8 del regolamento stesso;
- d) scarico in fognatura.

Nella relazione sono stati caratterizzati e cartografati i vincoli paesaggistici individuabili nell'area di ubicazione dei quattro cimiteri tuttavia non è stato citato alcun riferimento a possibili interferenze con le aree di esondazione dei corsi d'acqua presenti nell'intorno di 150 metri (come rilevabile dalla cartografia dei vincoli ambientali SIBA). Si rimanda pertanto alla verifica di eventuali sovrapposizioni vincolistiche con la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità (aree allagabili) e al rischio, qualora interessanti le zone cimiteriali.

Conclusioni

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del R.R. 6/2004, comma 3, si esprime parere favorevole, all'approvazione del Piano Cimiteriale da parte del Comune, con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere predisposto un programma di estumulazioni preventivo al ricalcolo delle aree destinate alla tumulazione;
- ai sensi dell'art.8 del R.R. 9 novembre 2004, n.6 e s.m.i., i cimiteri devono essere perimetrati

da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna;

- la costruzione dei nuovi colombari deve fare riferimento all'art.16 ed ai requisiti previsti dall'Allegato 2 del R.R. 6/2004 e s.m.i., e prevedere almeno una parte di loculi aerati, ai sensi dell'art.6 comma 5 lett. d) del medesimo Regolamento;
- le nicchie cinerarie individuali e le cellette ossario devono essere dimensionate secondo quanto previsto nei Requisiti generali dell'Allegato 2 al R.R. 6/2004 e s.m.i.;
- come previsto dall'art.6, comma 5, lett. g) dovrà essere garantito l'accesso cimiteriale ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- la modalità di smaltimento delle acque provenienti dai manufatti cimiteriali dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di acque reflue; analogamente si dovrà provvedere in relazione all'allontanamento delle acque meteoriche, come da R.R. 7/2017;
- il Piano cimiteriale rappresenta un documento di pianificazione e non costituisce una progettazione esecutiva. Pertanto, in fase di progetto esecutivo delle opere, dovrà essere redatta la Relazione geologica con specifica definizione della caratterizzazione idrogeologica dei terreni e delle aree, anche in sintonia con quanto previsto al punto 2 lettera a) dell'Allegato 1 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6 e s.m.i., oltreché corredare i progetti con gli elaborati grafici previsti al punto 4 del medesimo Allegato 1.

In generale si ricorda che sarebbe preferibile creare maggiore disponibilità di sepolture attraverso, ove possibile, una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, il recupero di tombe abbandonate, la realizzazione di loculi aerati, il rispetto delle regolari tempistiche di esumazione-estumulazione, e, tenendo in considerazione l'orientamento regionale di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, cioè l'inumazione e la cremazione, secondo quanto previsto dalla L.R.33/2009, nonché la diminuzione della durata delle concessioni con eliminazione delle concessioni perpetue, al fine di permettere un migliore utilizzo degli spazi esistenti.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Dipartimento di Como - Indirizzo PEC: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0312743970 fax 0312743912

Dipartimento di Varese - Indirizzo PEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0332327751 fax 0332313161

ELISA NAVA;1;116156